

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 dicembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2002, n. 18.

**Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie**..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2002, n. 19.

Progetti di sanità transfrontaliera Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 giugno 2002, n. 0173/Pres.

**Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'eroga-
zione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti
con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
Approvazione**..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 giugno 2002, n. 0177/Pres.

**Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento
relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di
comuni o loro consorzi, nonché dei consorzi di bonifica per la
realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali
previsti dalla legge regionale n. 2/2000, articolo 6, commi 14 e
15. Approvazione**..... Pag. 13

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 3.

**Modifica del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1.
Disciplina dell'attività di tassidermia** Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4.

**Applicazione dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche. Incentivi e spese per la
progettazione**..... Pag. 14

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2002, n. 27.

**Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fab-
bricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.**
Pag. 17

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002, n. 1.

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disci-
plina delle funzioni in materia di difesa della costa ripasci-
mento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente
marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della
durata delle concessioni demaniali marittime** Pag. 18

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002, n. 2.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno
1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo
ed energia**..... Pag. 19

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 agosto 2002, n. 8.

Norme per la semplificazione amministrativa Pag. 21

LEGGE 9 agosto 2002, n. 9.

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie Pag. 21

LEGGE 9 agosto 2002, n. 10.

Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit.
Pag. 26

LEGGE 9 agosto 2002, n. 11.

Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico Pag. 26

LEGGE 9 agosto 2002, n. 12.

Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.
Pag. 28

LEGGE 9 agosto 2002, n. 13.

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2002, n. 18.

**Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 («Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993.

2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1, o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogenerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'art. 18, comma 3, dell'accordo allegato.

Art. 3.

C o m p e t e n z e

1. All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano gli enti cogenerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Efficacia dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione dello stesso.

Art. 5.

A b r o g a z i o n i

1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 4, è abrogata la legge regionale 23 giugno 1980, n. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 luglio 2002

TONDO

ALLEGATO I

Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, sulla gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Art. 1.

Competenze regionali e delle province autonome

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogenerenti in ordine alla vigilanza amministrativa, all'indirizzo e alla verifica sull'Istituto medesimo.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. Esso ha sede in Legnaro (Padova).

2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 3, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento ed assicura agli enti cogenerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive Aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria.

Art. 3.

C o m p i t i

1. L'Istituto svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Ciascun ente cogenerente definisce nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, («Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»), provvede in particolare ai seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, avvalendosi del centro epidemiologico presso la sede dell'Istituto;

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso Istituti e laboratori di paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario anche esteri;

q) la elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

4. L'istituto inoltre:

a) opera come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie, nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dalle Regioni e dalle province autonome;

b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare delle regioni e delle province autonome;

c) effettua su disposizioni delle regioni e delle province autonome verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;

d) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale;

e) provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle regioni e dalle province autonome singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

Art. 4.

Produzione

1. L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della salute e dalle Regioni e dalle province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.

Art. 5.

Prestazioni nell'interesse dei privati

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

2. Le modalità, i criteri e le condizioni per lo svolgimento, da parte dell'istituto delle attività previste al comma 1, sono stabilite dal comitato di indirizzo e programmazione di cui all'art. 20; in ogni caso l'Istituto può espletare tali attività solo dopo aver assicurato l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

3. Su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto, la giunta regionale della Regione del Veneto, di concerto con la giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle giunte delle province autonome di Bolzano e Trento, approva le tariffe con proprio provvedimento.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento

1. I laboratori diagnostici, già operanti nell'ambito della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'Istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento della giunta della Regione o della provincia autonoma competente per territorio su proposta del comitato di indirizzo e di programmazione.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;

b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione, ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali;

c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'Istituto.

4. L'istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 7.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri dei quali uno designato dal Ministero della salute, due dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno dalla provincia autonoma di Bolzano ed uno dalla provincia autonoma di Trento scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione del Veneto; a tal fine le regioni e le province autonome provvedono alle designazioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione di apposita richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto; in sede di prima applicazione del presente accordo, la Regione del Veneto inoltra la predetta richiesta di designazione agli enti cogerenti successivamente all'entrata in vigore dell'ultima legge delle regioni o delle province autonome di approvazione dell'accordo.

3. Non possono far parte nel consiglio di amministrazione:

- a) i membri dei consigli delle regioni e delle province autonome;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali e comunque di utenza con l'Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l'istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali e provinciali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti delle Regioni e delle province autonome.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 3;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c), e) del comma 4, informa senza ritardo il presidente della giunta regionale o provinciale competente. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente della giunta regionale o della giunta delle province autonome interessate decide definitivamente.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

9. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Alle sedute del consiglio partecipa il direttore generale con voto consultivo, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente.

10. La misura delle indennità spettanti al presidente, al vicepresidente ed ai membri del consiglio di amministrazione è stabilita dalla giunta della Regione del Veneto nella misura massima del 40 per cento dell'indennità prevista per i consiglieri della Regione del Veneto, differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte.

Art. 9.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'istituto.

2. In particolare nell'ambito delle proprie competenze il consiglio di amministrazione:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b) predisporre lo statuto, le modificazioni dello stesso, e lo trasmette per l'approvazione alle giunte delle regioni e delle province autonome cogenti;
- c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;

d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte delle regioni e delle province autonome ed al direttore generale;

f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni alle giunte delle regioni e delle province autonome ed al direttore generale;

g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;

h) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo alle giunte delle regioni e delle province autonome ed al direttore generale le relative osservazioni;

i) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della giunta della Regione del Veneto conformemente all'art. 5, comma 3.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della giunta della Regione del Veneto, di concerto con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il medesimo provvedimento di scioglimento è nominato un commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente del consiglio stesso.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 11.

Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione

1. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente. Nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 12.

Compiti del presidente

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
- b) predispose ed adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- c) predispose la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- g) predispose il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogherenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- h) predispose la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'istituto e la sottopone al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- i) predispose e applica il tariffario di cui all'art. 5.

2. Il direttore generale è nominato con delibera della giunta della Regione del Veneto di concerto con la giunta della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le giunte delle province autonome di Bolzano e Trento, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») e successive modificazioni; in mancanza di concerto, su richiesta del presidente della giunta della Regione del Veneto, provvede alla nomina il Ministro della salute.

3. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore sanitario veterinario e da un direttore amministrativo. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

5. Il contratto di lavoro del direttore generale è stipulato dal presidente della giunta della Regione del Veneto.

6. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la giunta della Regione del Veneto di concerto con la giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le giunte delle province autonome di Bolzano e Trento, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 14.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da 3 membri:

- a) due designati a rotazione rispettivamente dalle regioni e dalle province autonome scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 881 («Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»);
- b) uno designato dal Ministero del tesoro.

2. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il presidente del collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale o delle province autonome.

5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi ed in particolare:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- b) esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio;
- c) verifica la corrispondenza di quanto indicato alla lettera a) ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;
- d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

6. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 88/1992.

Art. 1.5

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Il direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari, nonché l'attività scientifica di ricerca e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 17.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»).

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 18.

Ripartizione quote di finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
- b) dalle regioni, dalle province autonome e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
- d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 5.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti statali, regionali e provinciali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione del Veneto, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Bolzano e Trento cogerevoli per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge di riordino, sono stabilite in base ai criteri seguenti:

- consistenza del patrimonio zootecnico 50%;
- consistenza della popolazione residente 20%;
- numero dei laboratori periferici 15%;
- estensione della superficie territoriale 15%.

4. Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma 3, possono essere aggiornate dal comitato di indirizzo e di programmazione di cui all'art. 20 in relazione alla variazione dei parametri di cui al comma 3.

Art. 19.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni appartenenti a titolo di proprietà al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 20.

Comitato di indirizzo e di programmazione

1. È istituito il comitato di indirizzo e di programmazione formato dai presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero dagli assessori dai medesimi delegati.

2. Il comitato è convocato dal presidente o dall'assessore delegato della Regione del Veneto almeno una volta all'anno.

3. Alle sedute del comitato partecipano senza diritto di voto il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'istituto.

4. Al comitato di indirizzo e programma compete:

- a) definire gli obiettivi specifici di comune interesse delle regioni e delle province autonome o in relazione alle particolari esigenze di un territorio regionale o provinciale per il cui raggiungimento sono rese disponibili le necessarie risorse;
- b) valutare e verificare, in occasione della presentazione della relazione gestionale annuale dell'Istituto, i risultati raggiunti complessivamente e con riferimento agli obiettivi specifici assegnati;
- c) aggiornare le quote di ripartizione di cui all'art. 18, comma 3.

Art. 21.

Controlli

1. Sono sottoposti all'approvazione degli enti cogerevoli i seguenti atti dell'Istituto:

- a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Gli atti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome; i predetti atti si intendono approvati qualora le giunte delle regioni e delle province autonome non si siano pronunciate entro quaranta giorni dalla data di ricevimento.

3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 2 è interrotto ed incomincia a decorrere nuovamente successivamente al ricevimento dei chiarimenti.

Art. 22.

Norme finali e transitorie

1. Il direttore dell'Istituto in servizio alla data d'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione del presente accordo assume la carica di direttore generale. Detto incarico viene mantenuto per sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il presidente della giunta regionale del Veneto, di concerto con le altre regioni e province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.

Visto, *il presidente*: Tondo

02R0700

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2002, n. 19.

Progetti di sanità transfrontaliera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In armonia con i programmi di sviluppo dell'Unione europea, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove e incentiva forme di collaborazione transfrontaliera in materia sanitaria e socio-assistenziale.

Art. 2.

Progetti transfrontalieri

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale, conformemente alle previsioni di bilancio, delibera entro il 30 giugno, sentita la commissione consiliare competente, il sostegno finanziario a uno o più progetti di integrazione sanitaria e socio-assistenziale transfrontaliera, sulla base della rilevanza socio-economica e della fattibilità degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 agosto 2002

TONDO

02R0708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 giugno 2002, n. 0173/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione.

(pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 81 della legge 388 del 23 dicembre 2000 che prevede il finanziamento di interventi per la cura e l'assistenza successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, di soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai predetti soggetti;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 13 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di attuazione;

Vista la nota n. 249/spf/02 del 29 aprile 2002 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato, in attuazione al decreto ministeriale succitato l'assegnazione di un contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia di euro 1.340.847,03;

Visto il decreto del presidente della regione n. 25 del 6 giugno 2002 con il quale i summenzionati fondi sono stati iscritti nel bilancio regionale;

Visti gli articoli 5 comma 1, e 7 comma 1, del predetto decreto ministeriale che prescrive l'emanazione da parte delle regioni di appositi provvedimenti che predeterminino i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per l'assegnazione. la concessione e l'erogazione dei finanziamenti;

Ritenuto di provvedervi mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2025 del 10 giugno 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 giugno 2002

TONDO

Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano.

2. Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti per la realizzazione di nuove strutture di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti:

a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di beni immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentire l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;

b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave;

c) l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Art. 3.

Soggetti abilitati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) associazioni ed enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave deve essere comprovata dall'ente gestore del servizio sociale dei comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il richiedente e deve essere riferita ad attività svolta nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla singola organizzazione nel campo dei servizi a favore della disabilità grave, per un periodo di almeno tre anni anteriore alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato, devono essere presentate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre l'8 luglio 2002 e devono essere corredate da:

a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;

b) dichiarazione da parte dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto richiedente, attestante la comprovata esperienza di cui all'art. 3, comma 2;

c) per la ristrutturazione dei beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e per progetti riguardanti interventi di cui alla lettera b), descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare completa di relazione tecnica illustrativa redatta da tecnici abilitati.

2. Ogni istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente una delle tipologie di progetto indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c). Il medesimo soggetto può presentare più istanze.

3. Con riferimento alla documentazione richiesta al comma 2, lettera c), i soggetti che hanno già presentato istanza di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 44/1987 e della legge regionale n. 3/2002, art. 5, comma 24, possono confermare o integrare la documentazione allegata alle predette domande, ferma restando la presentazione di apposita istanza.

Art. 5.

Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di accoglienza

1. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti dal decreto del presidente della giunta n. 083 del 14 febbraio 1990 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di comunità alloggio e di gruppo appartamento per persone handicappate.

2. Il programma del servizio deve prevedere modalità gestionali tali da garantire adeguata assistenza, tutela e sostegno ai disabili con handicap grave certificato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992.

Art. 6.

Selezione ed ammissione dei progetti

1. I progetti sono valutati da una commissione regionale costituita da:

- a) direttore del servizio per le attività socio-assistenziali della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, o suo delegato;
- b) un funzionario per ogni amministrazione provinciale;
- c) il presidente della consulta regionale per l'handicap di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, o suo delegato;
- d) il presidente del comitato regionale della federazione nazionale tra le associazioni dei disabili di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2001, o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

2. La graduatoria dei progetti presentati è determinata con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto del parere della commissione di cui al comma 1 e dell'applicazione dei seguenti criteri:

a) i progetti rientranti nel fabbisogno regionale, determinato congiuntamente alle amministrazioni provinciali di strutture residenziali per disabili di cui all'art. 1, comma 1:

- 1) a breve termine (entro due anni) e sulla base della priorità evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 3 a 5;
- 2) a medio termine (entro 5 anni) e sulla base delle priorità evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 1 a 2;
- 3) a lungo termine (oltre 5 anni), punteggio pari a 0.

b) i progetti riguardanti:

1) completamento di interventi di ristrutturazione già avviati per la realizzazione di nuove comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili con handicap grave di cui all'art. 1, comma 1, punteggio pari a 4;

2) avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio di attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle suddette strutture, punteggio pari a 3;

3) locazione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'apertura delle suddette strutture, punteggio pari a 2;

4) acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, per il funzionamento delle predette strutture, punteggio pari a 3;

c) compartecipazione economica alla realizzazione del progetto, punteggio da 0,5 a 3;

d) progetti integrati con altri progetti ed iniziative a livello locale, punteggio da 0,5 a 2.

Art. 7.

Modalità di assegnazione

1. I progetti ammessi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 2, sono finanziati con un contributo pari al 100% della spesa non coperta da altre fonti di finanziamento e comunque nel limite massimo di euro 1.032.913,80 per progetto.

2. Sono comunque finanziati progetti fino al completo utilizzo delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 13 dicembre 2001.

3. L'eventuale residua disponibilità finanziaria, può essere assegnata in base alla graduatoria di cui all'art. 6, anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. I contributi assegnati sono concessi ed erogati:

a) nella misura del 50% ad avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto finanziato, contestualmente al decreto di concessione;

b) nella misura del 50% alla conclusione del progetto finanziato che deve avvenire entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo, previa presentazione di una relazione sulle attività poste in essere e un elenco analitico della documentazione giustificativa per la realizzazione del progetto ovvero, in caso di ristrutturazione e di acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, certificato di collaudo o di regolare esecuzione redatti da tecnici abilitati.

2. La direzione regionale esercita funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni, nonché richiesta di presentazione di rapporti analitici periodici.

3. Qualora entro un anno dall'assegnazione i beneficiari non abbiano dato avvio ai progetti, i contributi sono riassegnati ai progetti inseriti nella citata graduatoria e totalmente o parzialmente non finanziati per mancanza di fondi.

Art. 9.

Vincolo di destinazione d'uso

1. Sugli immobili per i quali è concesso contributo per l'acquisto, la ristrutturazione e la messa in opera di impianti è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.

2. I beneficiari devono produrre annualmente l'attestazione del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio delle attività socio-assistenziali - Riva N. Sauro, 8 - 34124 TRIESTE

Oggetto: Istanza di finanziamento per la realizzazione di progetti di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari e che ad essi provvedevano.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 88, decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 470.

Il sottoscritto legale rappresentante dell'Ente con sede nel comune di provincia di

Chiede la concessione di un contributo nella misura massima del 100% della parte di spesa non coperta da altre fonti di finanziamento per la realizzazione di un progetto riguardante:

l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di beni immobili necessari per l'apertura di strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;

l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza;

l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attività assistenziali di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

A tal fine allega (documenti obbligatori per tutti i progetti):

1. Relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;

2. Dichiarazione da parte dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto richiedente, attestante la comprovata esperienza di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento regionale.

3. Scheda progetto come da modello allegato al regolamento.

Per l'approvazione dei progetti previsti all'art. 4 lettera c) allegare, inoltre, i seguenti documenti:

1) descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare completa di relazione tecnica illustrativa redatta da tecnici abilitati. I soggetti che hanno già presentato istanza di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 44/1987 e della legge regionale n. 3/2002, art. 5, comma 24, possono confermare o integrare la documentazione allegata alle predette domande, ferma restando la presentazione di apposita istanza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla richiesta, rivolgersi a:

nome e cognome

recapiti telefonici

Data

Il legale rappresentante

Direzione regionale sanità e politiche sociali
Servizio per le attività socio-assistenziali

scheda progetto- D.M. 13/12/2001, n. 470

DATI DEL RICHIEDENTE	
DENOMINAZIONE	
SEDE LEGALE (indirizzo, tel., fax)	
NATURA GIURIDICA	
ATTO COSTITUTIVO (data registrazione)	

INDIVIDUAZIONE IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA			
COMUNE E PROVINCIA			
INDIRIZZO			
TITOLO D'USO (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> di proprietà	<input type="checkbox"/> comodato d'uso	<input type="checkbox"/> locazione
	<input type="checkbox"/> altro		
STRUTTURA ESISTENTE DA (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> acquistare	<input type="checkbox"/> adattare	<input type="checkbox"/> locare
	<input type="checkbox"/> completare	<input type="checkbox"/> ristrutturare	<input type="checkbox"/> arredare
I LAVORI DA REALIZZARE SONO INSERITI IN UN	<input type="checkbox"/> progetto esecutivo approvato		
	<input type="checkbox"/> progetto esecutivo da approvare		

INDIVIDUAZIONE PROGETTO	
INTERVENTO RICHIESTO con riferimento agli interventi elencati all'art. 6, comma 2, lett. b del regolamento regionale (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> completamento di interventi di ristrutturazione già avviati per la realizzazione di nuove comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano
	<input type="checkbox"/> avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio di attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle suddette strutture
	<input type="checkbox"/> locazione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'apertura, predette strutture
	<input type="checkbox"/> acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, per il funzionamento delle predette strutture

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	Euro
fondi propri	Euro
finanziamento Enti/associazioni non pubbliche, privati	Euro
finanziamento pubblico (specificare Ente/i concedente e normativa di riferimento)	Euro
IMPORTO RICHIESTO	Euro

PROGRAMMAZIONE INTERVENTO	
Il progetto oggetto di richiesta è integrato con altri progetti ed iniziative di livello locale? (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se si indicare gli altri soggetti coinvolti a livello locale e le modalità di collaborazione previste	soggetti coinvolti _____ _____ _____ modalità di collaborazione _____ _____ _____
La collaborazione è/sarà formalizzata con specifici atti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se si indicare quali	<input type="checkbox"/> accordo di programma <input type="checkbox"/> protocollo d'intesa <input type="checkbox"/> convenzione <input type="checkbox"/> altro indicare _____
Se l'atto di collaborazione è già stato stipulato indicarne gli estremi	numero _____ data _____
Elencare puntualmente i soggetti che hanno stipulato/stipuleranno l'atto	_____ _____ _____

TEMPISTICA INTERVENTO	
Tempo necessario per attivare il progetto dalla data di approvazione del finanziamento	Mesi _____

Data _____

Il legale rappresentante

VISTO, IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 giugno 2002, n. 0177/Pres.

Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi, nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla legge regionale n. 2/2000, articolo 6, commi 14 e 15. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi 14 e 15;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres. di approvazione del regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore dei comuni o loro consorzi nonché ai consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla suddetta legge regionale;

Vista la legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 art. 28, che detta disposizioni in materia di modalità di concessione dell'anticipo ai soggetti che beneficiano di contributi per il settore agricolo, ed in particolare che dispone che la corresponsione dell'anticipo venga accordata contestualmente al provvedimento di concessione;

Visto l'articolo 6 del succitato decreto del presidente della giunta regionale n. 0388/Pres/2000, che detta disposizioni in merito alle modalità di erogazione dell'anticipo del contributo condizionando l'erogazione alla presentazione di alcuni atti progettuali definitivi;

Ritenuto, al fine di velocizzare la realizzazione delle opere, di consentire l'erogazione dell'anticipo del contributo contestualmente all'emissione del decreto di concessione e pertanto di provvedere alla necessaria modifica del dispositivo del suddetto art. 6;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1985 del 10 giugno 2002;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni al «Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi 14 e 15», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 giugno 2002

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 14 e 15;

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres., è sostituito dal seguente:

«1. È consentita, contestualmente al provvedimento di concessione, l'erogazione anticipata del 50% del contributo concesso in favore dei comuni o loro consorzi e dei consorzi di bonifica dietro presentazione di specifica istanza».

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0698

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 3.

Modifica del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1. Disciplina dell'attività di tassidermia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 18 ottobre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9 del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1

Il comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 14 ottobre 2002

GALAN

02R0839

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4.

Applicazione dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 18 ottobre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, per lo svolgimento ordinario delle attività di competenza regionale relative a:

- a) pianificazione, anche di settore, comunque denominata;
- b) progettazione inclusa nella programmazione regionale, relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici;
- c) direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza relativi alla progettazione di cui al punto b).

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte dal personale dell'amministrazione regionale, o comunque sotto la responsabilità dello stesso, ai sensi della legge regionale in materia di lavori pubblici nonché della legislazione statale vigente in materia.

3. Gli adempimenti relativi alle attività di cui al comma 1 riguardano, in particolare, la redazione di elaborati progettuali, di provvedimenti amministrativi e di atti contabili da parte dei seguenti soggetti:

- a) responsabile unico del procedimento, per le attività di cui al comma 1, lettere b) e c);
- b) incaricati della redazione dell'atto di pianificazione, del progetto e del piano di sicurezza, nonché dell'attività di direzione lavori e di collaudo.

4. La giunta regionale col provvedimento di approvazione del programma degli interventi o di individuazione dei piani da redigere dispone l'esecuzione delle attività e degli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 e stabilisce i tempi di realizzazione.

Art. 2.

Attività di progettazione

1. I progetti di cui al presente regolamento devono avere, per ciascuno dei livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), le caratteristiche di completezza indicate nella legge regionale in materia di lavori pubblici nonché nella legge n. 109 del 1994 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti le specifiche categorie di opere determinati dalla richiamata normativa.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo tecnico consultivo regionale deve esprimere parere favorevole sul progetto. Nel caso in cui non sia possibile l'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali bensì a sopravvenute esigenze dell'amministrazione regionale, l'erogazione degli incentivi è disposta sulla base del progetto preliminare o definitivo,

approvato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), con una riduzione proporzionale dell'importo attribuibile per il progetto esecutivo, come segue:

- progetto preliminare riduzione del 70%;
- progetto definitivo riduzione del 25%.

3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo progettuale per l'attività di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, è stabilita nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Nel caso in cui sia necessaria la collaborazione di consulenti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate al professionista esterno.

5. L'incarico a professionisti esterni all'amministrazione è affidato:

- a) dalla giunta regionale, per incarichi di importo superiore a 40.000 euro, in conformità alla legislazione comunitaria, statale e regionale;
- b) dal dirigente della struttura competente per materia, per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, sulla base degli elenchi regionali dei professionisti di cui alla D.G.R. n. 19 del 18 gennaio 2002.

Art. 3.

Attività di pianificazione

1. L'attività di pianificazione, comunque denominata, per la quale spettano gli incentivi, deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge statale o regionale ovvero da provvedimenti degli organi regionali e attribuita alla competenza della Regione. Essa dev'essere finalizzata alla definizione dell'assetto territoriale, alla realizzazione di opere e lavori pubblici ovvero al miglioramento della qualità dell'ambiente.

2. Il piano elaborato ai fini del presente regolamento deve essere costituito da una parte contenente l'analisi dello stato di fatto, da una parte propositiva e da una parte normativa.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo tecnico consultivo regionale deve esprimere parere favorevole sul piano.

4. La quantificazione degli incentivi per l'attività di pianificazione è determinata dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 4, nell'aliquota non superiore al 30% della tariffa professionale vigente per l'attività di pianificazione ovvero, in mancanza di questa, sulla base della specifica valutazione nel caso concreto del tempo necessario per la redazione del piano.

5. Quando per l'attività di pianificazione sia necessaria la collaborazione di professionisti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate agli stessi.

6. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilità dei redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato dalla giunta regionale in conformità alla vigente normativa.

Art. 4.

Compiti del segretario regionale

1. Al Segretario regionale nella cui area di competenza ricadono le attività da realizzare spettano, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento, compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività relative alla pianificazione, alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e al piano di sicurezza, in particolare:

- a) la verifica del rispetto delle priorità d'intervento della pianificazione e della progettazione definite dall'amministrazione regionale;
- b) la verifica nell'ambito delle previsioni di bilancio della disponibilità dei mezzi finanziari per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, e per la redazione dei piani, nonché delle somme da assegnare;

c) la motivata modifica dei gruppi di lavoro come individuati dal dirigente della struttura competente per le attività di cui al presente regolamento;

d) il monitoraggio degli atti di programmazione di opere e lavori pubblici e degli atti di pianificazione;

e) l'assenso alla liquidazione degli incentivi sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento o, nel caso delle attività di cui all'art. 3, del coordinatore del piano.

Art. 5.

Compiti del dirigente della struttura competente per materia

1. Al dirigente della struttura competente per materia spetta, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento, la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, in particolare:

a) la nomina, prima dell'inizio di ogni attività, per ciascun singolo piano o progetto, del gruppo di progettazione o di pianificazione, del responsabile del piano della sicurezza e dell'ufficio di direzione lavori, individuando le attività da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;

b) la comunicazione al segretario dell'area di rispettiva competenza della composizione del gruppo;

c) la liquidazione degli incentivi sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento o, nel caso delle attività di cui all'art. 3, del coordinatore del piano, previo assenso del segretario dell'area di rispettiva competenza.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 109 del 1994, la giunta regionale nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

2. L'incarico di responsabile del procedimento è affidato a personale in possesso di qualifica dirigenziale, con professionalità adeguata all'intervento da realizzare, in conformità alla vigente legislazione regionale e nazionale in materia di lavori pubblici.

3. Al responsabile del procedimento spettano in particolare i seguenti compiti:

a) coordinare e sovrintendere le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e in materia di sicurezza, controllare i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, nonché monitorare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, acquisire i pareri e le approvazioni necessarie;

c) proporre al dirigente della struttura competente per materia la composizione del gruppo;

d) informare il segretario dell'area di rispettiva competenza e il dirigente della struttura competente per materia dell'andamento dell'attività, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) proporre al dirigente della struttura competente per materia, a conclusione di ciascuna delle attività previste dal presente regolamento, la liquidazione degli incentivi da erogare al personale regionale incaricato.

Art. 7.

Nomina del gruppo di progettazione o di pianificazione

1. Il gruppo è nominato dal dirigente della struttura competente per materia con proprio decreto da comunicare a tutti gli interessati.

2. Per i progetti di minor rilievo, il gruppo può essere costituito da uno o più dipendenti dell'amministrazione regionale e più attività possono essere svolte da un unico dipendente dell'amministrazione stessa.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare:

a) le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare nonché il relativo programma di finanziamento;

b) gli obiettivi che l'amministrazione regionale vuole raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a);

c) il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare;

d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate;

e) i nominativi di uno o più dipendenti dell'amministrazione regionale che formano il gruppo di pianificazione o di progettazione o l'Ufficio di direzione lavori;

f) le aliquote da attribuire ai componenti del gruppo sulla base di quanto indicato nell'allegato II al presente regolamento;

g) le attività da affidare a professionisti esterni all'amministrazione regionale.

Art. 8.

Composizione del gruppo

1. Il gruppo deve essere formato da personale dell'amministrazione regionale in possesso di capacità professionali specifiche nonché di adeguata esperienza, con riguardo al progetto o all'atto di pianificazione da redigere.

2. Nella formazione del gruppo si tiene conto in particolare:

a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;

b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori pubblici o degli atti di pianificazione;

c) della qualità ed entità delle opere e lavori pubblici o dell'atto di pianificazione da realizzare.

3. All'interno del gruppo sono individuate le seguenti figure per la fase di redazione del progetto o del piano:

a) coordinatore del piano o progettista delle opere e dei lavori pubblici (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e che determina le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati);

b) collaboratore principale (soggetto che provvede allo sviluppo del progetto o del piano in conformità alle direttive del progettista o del coordinatore del piano, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali o redigendo singoli elaborati, anche di natura amministrativa);

c) collaboratore (soggetto che partecipa allo sviluppo del progetto o del piano e alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa);

d) esecutore (soggetto che provvede alla copiatura, alla riproduzione, alla fascicolazione e all'archiviazione degli elaborati);

e) collaboratori specialisti appartenenti al personale dell'amministrazione regionale (tecnici, in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di pianificazione o di progettazione, i quali forniscono un contributo complementare specialistico, necessario alla redazione del piano o del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa responsabilità).

4. Per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili», sono individuate le seguenti figure:

a) coordinatore per la progettazione (soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 incaricato dei compiti di cui all'art. 4 dello stesso decreto);

b) collaboratori del coordinatore (personale dell'amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).

Art. 9.

Direzione lavori

1. Per la fase della direzione dei lavori, all'interno del gruppo sono individuate le seguenti figure:

a) direttore dei lavori (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994);

b) assistenti alla direzione dei lavori (tecnici che svolgono le funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, ai sensi degli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999);

c) collaboratori (personale dell'amministrazione che, sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), presta la propria opera per la redazione di elaborati e per l'assistenza in cantiere).

2. Per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 494 del 1996, connessi con la fase realizzativa, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del presente regolamento, sono individuate le seguenti figure:

a) coordinatore per l'esecuzione (personale dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, incaricato dei compiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto);

b) collaboratori del coordinatore (personale dell'amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).

Art. 10.

Collaudo

1. L'organo di collaudo è nominato in conformità alla vigente legislazione regionale, dal presidente della giunta regionale, nell'ambito dell'elenco regionale dei collaudatori; a tal fine il dirigente della struttura competente per materia che programma l'intervento richiede, divenuto esecutivo il provvedimento che dispone il finanziamento dell'intervento, la nomina dell'organo di collaudo, sia ai fini tecnico-amministrativi che statici e funzionali, ove previsto.

2. Il collaudo dei lavori di importo non eccedente la soglia determinata dalla legislazione regionale vigente è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

3. Il collaudo dei lavori e delle opere di competenza regionale, affidato a personale dell'amministrazione, è compensato nell'ambito dell'incentivo di cui al presente regolamento.

4. Per l'espletamento delle attività di competenza il collaudatore individua i propri collaboratori nell'ambito del personale dell'amministrazione regionale e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento e al dirigente della struttura competente per materia ai fini dell'attribuzione degli incentivi.

Art. 11.

Certificazione dei risultati

1. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attività sono considerate ultimate quando siano stati emanati:

a) il provvedimento di approvazione del progetto, per l'attività di progettazione;

b) il provvedimento di approvazione del piano, per l'attività di pianificazione;

c) il provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale, per l'attività di direzione lavori;

d) il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per l'attività di collaudo.

2. Successivamente alla emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, per le attività di progettazione, o il coordinatore del piano, per le attività di pianificazione:

a) comunica al segretario dell'area di rispettiva competenza e al dirigente della struttura competente per materia la conclusione delle attività e i nominativi dei soggetti che vi hanno effettivamente partecipato, certificando il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del termine fissato nell'ordine di servizio di individuazione del gruppo nonché del termine fissato dalla vigente normativa per il collaudo;

b) propone al segretario dell'area di rispettiva competenza e al dirigente della struttura competente per materia la misura degli incentivi da liquidare.

3. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati nonché nel caso previsto all'art. 2, comma 2, il responsabile del procedimento, ovvero il coordinatore del piano, indica i motivi che hanno determinato il ritardo ovvero la necessità di ridurre il livello della progettazione, formulando la proposta di modifica degli incentivi da attribuire.

4. Al fine di uniformare l'attività delle diverse strutture regionali, è predisposto uno schema-tipo di liquidazione degli incentivi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 12.

Liquidazione degli incentivi

1. A conclusione di ciascuna delle attività di cui all'art. 1, comma 1, il dirigente della struttura competente per materia, sulla base delle comunicazioni del responsabile del procedimento o del coordinatore del piano, e previo assenso del segretario dell'area di rispettiva competenza, dispone la liquidazione degli incentivi, la trasmette alla struttura competente per la ragioneria e successivamente alla struttura competente per le risorse umane, al fine dell'erogazione degli incentivi.

2. Gli incentivi sono liquidati con le seguenti modalità:

a) attività di pianificazione: è corrisposto il 50% successivamente all'adozione del piano e il restante 50% successivamente all'approvazione dello stesso;

b) attività di progettazione: è corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del progetto;

c) attività di direzione lavori: è corrisposto il 70% successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e il restante 30% successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale;

d) attività di collaudo: è corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

3. Il compenso per le attività svolte dal responsabile del procedimento e dai suoi collaboratori è sempre dovuto, anche nei casi in cui le attività di progettazione, relative alla sicurezza, di direzione lavori, di collaudo, siano in tutto o in parte affidate all'esterno.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Gli incentivi previsti per l'attività di pianificazione sono posti a carico del capitolo indicato nella delibera di giunta regionale di avvio delle procedure per la redazione del piano.

2. Gli incentivi previsti per le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo sono posti a carico del capitolo individuato per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e sostenute dal gruppo rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici regionali, sia con riguardo al consumo dei materiali, alle utenze, alle riproduzioni e all'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda i compensi previsti nel caso in cui sia necessario recarsi fuori dalla sede del proprio ufficio per lo svolgimento dell'incarico.

2. Per le attività per le quali sono attribuiti gli incentivi di cui al presente regolamento, svolte fuori dell'orario ordinario di ufficio, non spetta il pagamento di compensi a titolo di lavoro straordinario.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto.

Venezia, 14 ottobre 2002

GALAN

02R0840

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2002, n. 27.

Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 51 del 28 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

La presente legge istituisce il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Art. 2.

Nomina e requisiti del tecnico incaricato

Per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro, di cui all'art. 1, i proprietari di fabbricato riuniti in condominio, tramite l'amministratore dello stesso e, ove non in condominio, l'unico proprietario o i singoli proprietari, anche rappresentati per delega, nominano un tecnico-denominato tecnico incaricato - ingegnere, architetto, geologo, geometra perito edile, nel rispetto delle competenze proprie di categoria.

Le figure professionali di cui al primo comma devono essere iscritte ai rispettivi albi o collegi professionali da non meno di cinque anni, o da non meno di tre anni se in possesso di attestato di corso di formazione professionale in materia di sicurezza geo-statica degli edifici rilasciato da ente o da organismo riconosciuto.

Art. 3.

Modalità di tenuta del registro

Il registro, di cui all'art. 1, contiene per il fabbricato e per le aree ed i manufatti dipertinenza:

tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo, autorizzativa, l'esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo;

gli atti progettuali ed i relativi provvedimenti autorizzativi per l'edificabilità, l'abitabilità e l'agibilità del fabbricato.

Il registro rimane depositato ed in custodia, a cura dell'amministratore o del proprietario o del delegato dei proprietari, in un locale di facile accesso le cui caratteristiche sono specificate nel regolamento di cui all'art. 8, ed è esibito a richiesta di pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che hanno potere di intervento sul fabbricato.

L'istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato sono comunicate all'amministrazione comunale competente per territorio.

La scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati è trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico del comune competente per territorio.

Il termine di scadenza per la redazione del registro è fissato in dodici mesi per gli edifici e privati con attività che comportino presenza di lavoratori e accesso al pubblico, in ventiquattro mesi per i restanti edifici privati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge.

La tenuta del registro e l'obbligo della nomina del tecnico permangono fino alla cancellazione del fabbricato stesso dall'iscrizione nella pianta catastale.

Art. 4.

Compiti del tecnico incaricato

Il tecnico incaricato:

redige preliminarmente una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla sua storicità dalla realizzazione all'attualità, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 3, comma 1;

controlla e annota sul registro l'esecuzione di ogni lavoro di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, mutamento di destinazione d'uso sull'intero fabbricato, o su parte di esso, con funzione di mera sorveglianza, senza alcuna delle responsabilità proprie delle figure professionali, previste dalla vigente normativa, per l'esecuzione di lavori edili o di impiantistica;

comunica, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio e al comune nel cui territorio è ubicato il fabbricato ogni intervento che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato stesso;

comunica alla competente soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demotno-antropologico, l'esecuzione di ogni intervento che interessa l'aspetto esteriore del fabbricato e delle aree e manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo.

La relazione di cui al comma 1, lettera a), è corredata da una pianta del fabbricato e delle aree di pertinenza in scala adeguata, nella quale sono indicati tutti gli allacciamenti ed i percorsi dei sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato stesso.

Art. 5.

Violazioni e sanzioni

La violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli obbligati di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro con le modalità

di cui la legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e, per il tecnico incaricato, la comunicazione al rispettivo albo o collegio professionale di appartenenza.

Decorso un anno dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, in persistenza della violazione delle norme stesse, il comune provvede alla sospensione dell'abitabilità e dall'agibilità.

La mancata istituzione del registro di cui all'art. 1 comporta l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico.

Art. 6.

Competenze dei comuni - Istituzione di un fondo regionale

La regione attribuisce ai comuni le competenze relative all'applicazione della presente legge.

Per le finalità della presente legge la Regione istituisce un fondo cui accedono i comuni secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 8.

Il comune eroga i contributi derivanti dal fondo di cui al comma 2 a condizione che il registro del fabbricato sia stato istituito ed aggiornato.

Art. 7.

Trasferimento immobiliare

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge di cui all'art. 8, per il trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso, è fatto obbligo all'ufficiale rogante di controllare, prima dell'atto di trasferimento, l'esistenza del registro e della nomina del tecnico incaricato e di comunicare al comune interessato la mancanza degli stessi.

Art. 8.

Regolamento attuativo

La giunta regionale, sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici interessati e sentita la commissione consiliare competente entro il termine di sessanta giorni, approva il regolamento attuativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento, in particolare, specifica:

la tenuta, l'aggiornamento periodico, le modalità di trasmissione ed i modelli di riferimento del registro, anche in caso di nuove costruzioni;

i termini fissati per l'affidamento dell'incarico, per il completamento e per il periodico aggiornamento del registro;

le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici di cui al comma 1;

i criteri per l'accesso al fondo regionale da parte dei comuni.

Art. 9.

Norma finanziaria

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui all'Unità previsionale di base 1.3.10. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossevarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 22 ottobre 2002

BASSOLINO

02R0800

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13

1. Alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 ad oggetto «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti» sono apportate le modifiche contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Modifica all'art. 8

1. All'art. 8, comma 1, dopo la lettera *a)* della legge n. 13/1999 è aggiunta la seguente: «*a bis*) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli enti locali».

Art. 3.

Modifiche all'art. 10

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/1999 sono soppresse le parole «sulla base di propri regolamenti».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/1999 sono soppresse le parole «e dei piani di spiaggia».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 è sostituito dal seguente: «1. Il piano di utilizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della costa rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione può altresì contenere indirizzi e criteri per assicurare una pianificazione integrata dell'assetto costiero.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 è aggiunto il seguente: «1 *bis*) La giunta regionale, nel piano di utilizzazione, individua tipologie di concessioni demaniali marittime rilasciabili previo nulla-osta della Regione.».

3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999, n. 1, è sostituito dal seguente: «3. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal consiglio regionale con propria deliberazione.».

Art. 5.

Modifica all'art. 12

1. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999.

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'art. 10 sono esercitate dai comuni a decorrere dal 10 gennaio 2002.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 è aggiunto il seguente: «3 bis. I comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1° gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione.»

4. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/1999 dopo le parole «destinate ad uso turistico-ricreativo» le parole «le aree» sono sostituite dalle parole «tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle autorità portuali per finalità turistico-ricreative».

Art. 6.

Modifica all'art. 16

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/1999 è sostituito dai seguenti:

«1. La Regione attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

1-bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria.»

Art. 7.

Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime

1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del codice della navigazione.

2. La data delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.

4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione o di revoca ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione.

5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'art. 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successi-

vamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'art. 42, secondo comma, del codice della navigazione.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni.

2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla tabella 8 allegata al decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1995, recante «Elenco dei provvedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione», fatte salve successive diverse determinazioni degli enti competenti.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 gennaio 2002

ORSI

02R0757

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18

1. Le lettere *g*) ed *h*) del comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono sostituite dalle seguenti:

«*g*) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni;

«*h*) la concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica, ivi compresa la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione di opere di captazione fatto salvo il disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;».

Art. 2.

Modifica dell'art. 92

1. La lettera *c*) dell'art. 92 della legge regionale n. 18/1999 è abrogata.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 101

1. L'art. 101 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 101 (*Gestione dei beni del demanio idrico*). — 1. La Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse.

2. I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli, usi cui sono destinate.

3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della Regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per usi domestici da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto e per uso irriguo.

4. I canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle province secondo le rispettive competenze e destinati al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche ed all'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bilancio.

6. Le province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all'anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo.

7. Ferme restando le competenze delle ASL in materia sanitaria, la Regione nell'ambito dei programmi annuali di finanziamento delle attività dell'ARPAL, prevede campagne di monitoraggio a campione delle acque potabili in riferimento agli utilizzi da parte di utenze di acque di antico uso.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 101-bis

1. Dopo l'art. 101 della legge regionale n. 18/1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 101-bis

Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'art. 91

1. I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera *g*), dell'art. 91 devono essere conformi ai seguenti criteri:

a) è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'art. 93 del regio decreto n. 1775/1933, da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgenti, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo;

b) fermi restando gli adempimenti a carico del comune previsti dalla vigente legge relativi all'accertamento della potabilità delle acque e che l'utilizzo irriguo e quello per uso domestico, salvo quando quest'ultimo sia riferito alla ricerca di nuove fonti, non comportano nessun obbligo per l'utente, gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto:

1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo;

2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;

c) è promossa l'acquisizione da parte dei comuni, nelle frazioni o nuclei abitati non serviti da pubblico acquedotto, su richiesta di coloro che utilizzano ad uso potabile acque di cui alla lettera *a*), delle reti esistenti;

d) sono previste semplificazioni procedurali in relazione alle concessioni di derivazioni d'acqua di lieve entità;

e) per le piccole derivazioni ad uso irriguo fino a due litri al secondo si procede mediante dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne la quantità di acqua utilizzata, la destinazione culturale e l'estensione del suolo irrigato e l'indicazione della localizzazione delle prese d'acqua, allegando copia della cartina catastale;

f) per le piccole derivazioni ad uso irriguo superiori alle quantità di cui alla lettera *e*), la richiesta di concessione deve contenere la localizzazione della captazione su estratto catastale, il tipo di captazione, la quantità di acqua che si intende utilizzare, la superficie e l'ordinamento culturale dei terreni irrigabili. Deve essere fatta salva la possibilità di richiesta da parte della provincia competente in relazione alle opere da realizzare, al bilancio idrico e del rischio idrogeologico della zona nella quale è situata la derivazione, di ulteriori integrazioni.

2. Ai fini di cui alla lettera *c*) del comma 1, i comuni predispongono progetti di razionalizzazione e miglioramento che possono essere inseriti nei programmi di intervento dell'ambito territoriale ottimale competente per territorio.

Art. 5

Modifica dell'art. 114

1. All'art. 114 della legge regionale n. 18/1999 è aggiunto il seguente comma:

«11-*decies*. La giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione di tale regolamento si applicano direttamente le disposizioni di cui all'art. 101-*bis*, comma 1, lettere *e*) ed *f*)».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 3, i canoni di concessione sono determinati in base alle vigenti disposizioni statali, fatti salvi, a partire dal 2001, gli effetti dei provvedimenti assunti ai sensi del previgente art. 91 della legge regionale n. 18/1999.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 gennaio 2002

ORSI

02R0758

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 agosto 2002, n. 8.

Norme per la semplificazione amministrativa.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi

1. La giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, è affidata alla giunta regionale che vi provvede con regolamenti, emanati, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e le organizzazioni sindacali, previo parere della commissione o delle commissioni dell'assemblea regionale competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni e strutture intervenenti;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,

di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;

o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale;

p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedurali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. La giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002

CUFFARO

02R0660

LEGGE 9 agosto 2002, n. 9.

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1.

Formazione in azienda - Buono formativo per l'ingresso nel mercato del lavoro

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare ai datori di lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con nuova occupazione aggiuntiva, rispetto alla media dei sei mesi precedenti attraverso assunzioni a tempo indeterminato, un contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua.

2. Il contributo di cui al comma 1, è proporzionalmente ridotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato, nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro, per usufruire dei contributi per le attività formative di cui al presente articolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

5. I contributi possono essere erogati anche nei casi di licenziamenti intervenuti nei dodici mesi precedenti, purché venga reintegrata la base occupazionale, limitatamente alle unità in eccedenza rispetto alla base occupazionale preesistente. Non sono computati nel numero dei licenziamenti quelli effettuati per giusta causa o giustificato motivo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai datori di lavoro di cui al comma 9.

7. Le attività formative di cui al presente articolo sono svolte in costanza di attività lavorativa, presso il datore di lavoro, secondo le direttive impartite dall'assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego.

8. Il contributo per le attività formative di cui al comma 1, non si cumula con le provvidenze di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa facoltà di presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al comma 7, istanza all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per usufruire delle provvidenze del presente articolo, previa rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per le finalità di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'asse 3, misura 3.09 del P.O.R. 2000/2006.

11. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 2002/2004 la spesa di euro 37.702 migliaia per ciascun anno.

12. All'onere di cui al comma 11 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1008).

13. Per il biennio 2003/2004 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1008.

Art. 2.

Proroga termini

1. Il termine di cui al comma 1, dell'art. 14, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è differito al 31 dicembre 2004.

2. Il termine di cui al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è differito al 31 dicembre 2004.

3. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 3.

Formazione all'autoimpiego

1. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 19.659 migliaia di euro.

2. Al momento della concessione del finanziamento di cui al comma 1, il soggetto fruitore deve presentare dichiarazione ai sensi di legge attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione effettua la verifica della sussistenza dei requisiti nei modi stabiliti con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. All'onere di 19.659 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).

4. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è abrogato.

Art. 4.

Collaborazione coordinata e continuativa

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole «contributi previdenziali ed assistenziali» sono aggiunte le parole «e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili».

2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

3. All'onere di 1.000 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).

Art. 5.

Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita commissione regionale

1. Per il funzionamento della commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 50 migliaia di euro in termini di competenza.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per il Presidente della Regione e per gli assessori regionali.

4. La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell'ambito della segreteria generale.

Art. 6.

Corsi di operatore sociale

1. Al fine di consentire lo svolgimento della seconda annualità dei corsi di operatore sociale per l'assistenza agli handicappati, previsti nel piano formativo speciale approvato ai sensi della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nell'anno formativo 1999-2000 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 416 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

Art. 7.

Incentivi alla costituzione di società miste

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 250 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

Art. 8.

*Piano regionale per la formazione professionale.
Differimento di termini*

1. All'art. 17, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le parole «entro il mese di luglio» sono sostituite con le parole «entro il mese di ottobre» e le parole «entro il mese di gennaio» sono sostituite con le parole «entro il mese di aprile».

Art. 9.

Rimborso all'INPS

1. Per le finalità dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

Art. 10.

*Comitato di gestione del fondo regionale
per l'occupazione dei disabili*

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è sostituita con la seguente: «*b)* tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione».

2. Per il funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l'esercizio 2002 la spesa di 103 migliaia di euro.

3. All'onere di cui al presente articolo in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

Art. 11.

Formazione lavoratori socialmente utili

1. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il periodo formativo di cui all'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è elevato a 24 mesi.

Art. 12.

Indennità di funzione dei consiglieri di parità

1. Per fare fronte a pregressi oneri derivanti dall'adeguamento delle indennità di funzione dei consiglieri di parità di cui all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 l'incremento di 290 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).

Art. 13.

Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione

1. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole «finanziamento decretato» sono aggiunte le parole «garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale».

2. Le sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il medesimo personale in atto in servizio presso gli enti stessi.

Art. 14.

Assunzioni temporanee presso le AUSL. Priorità

1. Le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche alle aziende unità sanitarie locali.

Art. 15.

Fondo per l'occupazione

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 una quota non superiore al 20 per cento delle somme rimosse nell'esercizio finanziario precedente per ribasso d'asta di cui al comma 7 dell'art. 27 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritta in un apposito fondo per l'occupazione.

Art. 16.

*Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
e successive modifiche e integrazioni*

1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 1 le parole «protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite con le parole «di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) al comma 3, dell'art. 4, sono soppresse le parole «che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro»;

c) l'art. 12 è abrogato;

d) dopo il comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente:

«5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici»;

e) dopo il comma 3 dell'art. 18 è aggiunto il seguente:

«4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.».

2. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti di bilancio previsti anche per le istanze di sgravio contributivo presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.

Art. 17.

Fondo per l'emergenza Argentina

1. All'art. 113, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le cifre «1.000 e 3.000» sono sostituite con le cifre «25 e 500».

TITOLO II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 18.

Istituzione del Museo regionale di arte moderna e contemporanea

1. È istituito in Palermo il museo regionale di arte moderna e contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse.

2. Il museo collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni.

3. Il museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende anche la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio dell'istituto, ad eccezione delle spese relative al personale.

4. Con apposito regolamento sono stabiliti gli organi, l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del museo.

5. L'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire una sezione del museo regionale di arte moderna e contemporanea intitolata a «Francesco Messina» nel comune di Linguaglossa.

Art. 19.

Promozione culturale. Iniziative direttamente promosse dall'assessorato competente

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 è così sostituito:

«Per l'attuazione di dette iniziative l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali.»

Art. 20.

Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea

1. Al fine di diffondere e valorizzare le espressioni dell'arte moderna e contemporanea in Sicilia, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a realizzare interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea anche attraverso dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea espressa in base all'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 200 migliaia di euro.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede sia in termini di competenza che di cassa a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.1.2 (capitolo 376545).

Art. 21.

Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi

1. Nelle more dell'avvio dell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità previsti dall'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nelle strutture museali, bibliotecarie e archeologiche regionali, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nonché i musei, le gallerie, le biblioteche e le soprintendenze dipendenti sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con aziende specializzate nei settori indicati dal suddetto art. 112, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 cessano con la consegna dei lavori previsti dai bandi in corso e comunque non hanno effetto oltre il 31 dicembre 2002.

Art. 22.

Società miste per la gestione dei beni culturali

1. Le amministrazioni regionali, le province, i comuni, i consorzi di comuni e province, le altre forme associative degli enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche che beneficiano di finanziamenti della Regione e non abbiano proceduto alla costituzione di società miste per la gestione nel territorio regionale dei servizi diretti

alla custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali possono avvalersi direttamente delle società miste costituite dalla Regione in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.

Targa Florio

1. Quale riconoscimento per il contributo dato dalla Targa Florio alla positiva diffusione dell'immagine della Sicilia nel mondo, la manifestazione automobilistica «Targa Florio», ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, è dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione siciliana.

Art. 24.

Teatro Stabile di Catania

1. Il contributo in favore dell'associazione «ente teatro stabile di Catania», di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.6 (capitolo 377314) è elevato, per l'esercizio finanziario 2002, a 2.500 migliaia di euro. Tale contributo può essere destinato al ripianamento dei disavanzi degli esercizi finanziari precedenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza, di 1.053 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 25.

Teatro Vittorio Emanuele di Messina

1. Il contributo in favore dell'ente autonomo teatro Vittorio Emanuele di Messina, di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.6 (capitolo 377317) è rideterminato, per l'esercizio finanziario 2002, in 6.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa in termini di competenza di 561 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 26.

Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e gestione

1. Per l'esercizio finanziario 2002 è autorizzata l'ulteriore spesa, in termini di competenza e di cassa, di 500 migliaia di euro, relativa alla U.P.B. 11.2.1.3.3 (capitolo 443301) di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità della U.P.B. 11.2.2.6.3 (capitolo 842009) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 27.

Parco archeologico della Valle dei Templi. Ulteriore finanziamento

1. Per le finalità del titolo I della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.5 (capitolo 377319).

2. Il contributo in favore di accademie, enti ed istituzioni di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.3.1.3.2 (capitolo 377703), è ridotto per l'esercizio finanziario 2002 di 141 migliaia di euro in termini di competenza.

3. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

U.P.B.	Capitolo	Competenza (migliaia di euro)	Cassa (migliaia di euro)
9.1.1.1.1	370011	+ 40	+ 40
9.1.1.1.2	370302	+ 50	+ 50
9.1.1.2	370304	+ 5	+ 5
9.1.1.5.2	370301	+ 40	+ 40
9.2.1.3.2	372522	- 79	- 50
9.3.1.3.3	377705	- 59	- 50
9.3.1.3.4	376541	- 56	- 35

Art. 28.

Proventi della vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali

1. L'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:

«Art. 7. - 1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.»

Art. 29.

Abrogazione e modifiche di norme

1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 1^a agosto 1977, n. 80 sono abrogati.

2. Le lettere c) e g) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono abrogate.

3. La lettera b) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è sostituita dalla seguente:

«b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato».

4. L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, è così sostituito:

«art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa».

5. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: «museo geologico G. G. Gemellaro con sede in Palermo».

TITOLO III

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 30.

Interventi nel settore dell'edilizia scolastica

1. Le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nonché dell'art. 9 commi 3 e 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, non si applicano agli impegni di spesa scaturiti dall'applicazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, relativi agli interventi nel settore dell'edilizia scolastica per i quali alla data del 31 dicembre 2001 gli enti obbligati risultino in possesso del progetto esecutivo per il quale siano state già avviate le procedure previste per l'utilizzo del relativo finanziamento.

Art. 31.

Opere universitarie

1. Il contributo in favore delle opere universitarie di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.2.1.3.5 (capitolo 373312) è elevato, per l'esercizio finanziario 2002, a 15.330 migliaia di euro.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza di 5.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 5000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 32.

Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 5.165 migliaia di euro in termini di competenza ed in termini di cassa per il versamento al fondo consortile dell'istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza del contributo dovuto dalla Regione siciliana quale socio fondatore del consorzio.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1006) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 33.

Modifica dell'art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21

1. All'art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nell'ipotesi di mancata costituzione dei consorzi universitari, il contributo può essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce corsi di studio universitari.»

Art. 34.

Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «L'assegnazione è operata dall'assessore competente.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione»;

b) l'ultimo periodo «I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale» è sostituito dal seguente «Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

Ufficio della Regione a Bruxelles

1. All'art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale destinato all'ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti;

3-ter. Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione».

Art. 36.

Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali

1. Per le finalità dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 62 migliaia di euro.

2. Per il completamento dell'attività di controllo di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 2064/1997 della commissione del 15 ottobre 1997, entro i termini compatibili con la scadenza di cui all'art. 52, comma 5, secondo periodo, del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, l'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui fondi strutturali in Sicilia è autorizzato ad affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, parte dei controlli predetti a qualificata società che abbia svolto analoga attività nel territorio nazionale o in altro paese dell'unione europea. Per le finalità del presente comma è autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 650 migliaia di euro.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 1.4.1.2.1 (capitolo 108007).

Art. 37.

Prevenzione incendi boschivi - Ulteriore finanziamento

1. Per l'esercizio finanziario 2002 lo stanziamento di cui alla U.P.B. 2.4.1.3.2 (capitolo 150514) è incrementato di 15.000 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B. 4.2.2.1.1 (capitolo 613903).

Art. 38.

Contributi per la lotta antiparassitaria in agricoltura

1. Per le finalità del capitolo 542802 del bilancio della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 450 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della U.P.B. 2.2.26.1 (capitolo 542804).

Art. 39.

Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d'intervento della Regione

1. All'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici».

Art. 40.

Insedamenti in verde agricolo

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole «anche in manufatti destinati a civile abitazione» aggiungere le parole «e loro pertinenze».

Art. 41.

Termine regolarizzazione istanze artigianato

Il termine previsto dall'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 per la regolarizzazione delle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, considerato ordinatorio con il comma 3 dell'art. 111 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, si riferisce a tutte le istanze presentate sino al 31 dicembre 2000.

Art. 42.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione: GRANATA

L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione: STANCANELLI

02R0661

LEGGE 9 agosto 2002, n. 10.

Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002)

(Omissis).

02R0662

LEGGE 9 agosto 2002, n. 11.

Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Censimento ed assegnazione alloggi

1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'art. 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di

fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.

2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.

3. La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;

b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;

c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;

d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.

4. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.

5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1. L'art. 94 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 94 — 1. Il canone di locazione di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, comunque non può essere superiore al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo, calcolato con l'esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a trent'anni. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

2. Il comma 7 dell'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole «da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando» sono sostituite dalle parole «alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. La priorità nell'assegnazione degli alloggi popolari, costruiti con finanziamenti statali, regionali o comunali, viene riconosciuta ai residenti del comune nel cui territorio ricadono gli alloggi medesimi e si applica utilizzando tutte quelle graduatorie che, ancorché stilate sulla base di bandi diversi, contengano i medesimi criteri nell'attribuzione dei punteggi.

1-ter. L'assegnazione degli alloggi di cui ai commi 1 e 1-bis viene fatta dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati realizzati gli alloggi.».

Art. 4.

Interventi urgenti di manutenzione degli alloggi

1. L'Istituto autonomo per le case popolari autorizza la realizzazione, da parte dell'assegnatario, di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio.

2. L'assegnatario provvede ad avanzare richiesta di autorizzazione con perizia tecnica giurata.

3. L'istanza si intende accolta qualora l'Istituto non si pronunci nel termine di sessanta giorni.

4. L'ammontare della spesa sostenuta è detratta dal canone conguagliando anche l'eventuale situazione debitoria.

5. Qualora si tratti di alloggio assegnato a riscatto, la spesa eccedente quella conguagliata in sede di pagamento del canone è detratta dal prezzo di cessione dell'alloggio.

Art. 5.

Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. I fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, sono destinati prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari fino all'ammontare dell'85 per cento dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 6.

Bandi speciali

1. In deroga alle vigenti disposizioni, per l'assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari in dipendenza di gravi esigenze abitative o per tutelare l'esigenza di particolari categorie sociali, il comune provvede all'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi o specifici.

2. Ai comuni che non attivano le procedure di cui al comma 1 non sono assegnate somme per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7.

Termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata

1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Per i programmi di edilizia non ancora completati, la cessione o l'assegnazione di alloggi ed il relativo frazionamento dei mutui devono essere effettuati entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 8.

Cessione degli alloggi

1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa, vengono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto, ovvero ai soggetti che hanno fatto o fanno regolare domanda di riscatto.

2. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo viene fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.

Art. 9.

Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione

1. Al fine di garantire la costante erogazione di acqua anche agli alloggi popolari, le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più ambiti territoriali ottimali o più utenti ad usi multipli, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento, sono di competenza della Regione e la gestione può essere assegnata a società costituite ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 10.

Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a Siracusa-Ortigia

1. Il sindaco del comune di Siracusa è autorizzato a utilizzare, in via emergenziale, una parte dei finanziamenti destinati a Ortigia in forza del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura totale dei costi connessi a opere di consolidamento relative a immobili privati colpiti da ordinanza di sgombero, nel rispetto delle finalità della normativa statale di riferimento.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2002, l'approvazione da parte della giunta comunale dei progetti esecutivi predisposti da enti pubblici per interventi di edilizia residenziale pubblica in Ortigia, purché conformi agli standard del piano particolareggiato, ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

02R0663

LEGGE 9 agosto 2002, n. 12.

Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Economicità ed efficienza dei servizi

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo

11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

3. Le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più bassa, tenendo conto, altresì, dei requisiti di cui alla lettera e) dell'art. 3.

4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni. È vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.

Art. 2.

Bandi di gara

1. Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni emana i bandi di gara per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori.

2. I bandi di gara, di cui al comma 1, devono soddisfare le esigenze di trasporto di persone con o senza veicoli al seguito, nonché di automezzi con autista adibiti al trasporto di merci.

3. I bandi relativi ai servizi effettuati con navi traghetto devono prevedere, altresì, l'effettuazione di corse riguardanti il trasporto di merci appartenenti alle categorie speciali o pericolose, come definite dalla vigente legislazione di settore, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza del trasporto, al fine di garantire i necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori.

Art. 3.

Contenuto dei bandi

1. I bandi devono contenere indicazioni, in particolare, in ordine:

- a) alle reti dei servizi da affidare;
- b) alle tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano le reti dei servizi;
- c) agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi;
- d) ai requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, richiesti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva n. 92/50/CE in materia di appalti di servizi pubblici, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'esercizio dell'attività armatoriale;
- e) al numero delle unità navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico-costruttive con riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti;
- f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3577/1992;
- g) alla prestazione di adeguata fideiussione;
- h) all'importo a base d'asta dei servizi da affidarsi. Non sono ammesse offerte che eguagliano o superano il prezzo a base d'asta fissato dall'amministrazione appaltante.

Art. 4.

Vigilanza e controllo dei servizi

1. La vigilanza ed il controllo sui servizi di collegamento marittimo sono affidati al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni incaricati della vigilanza e del controllo sono dotati di apposita tessera identificativa per «controllo, vigilanza e libera circolazione» sui mezzi in esercizio, per garantire l'osservanza delle modalità operative previste dai bandi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Tavolo di concertazione permanente

1. È costituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la presidenza della Regione, un tavolo di concertazione permanente sulle problematiche delle isole minori siciliane composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, da un rappresentante per ogni comune delle isole minori e dal responsabile dell'ufficio per le isole minori, istituito con l'art. 53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. Spetta all'organismo di cui al comma 1 esprimere valutazioni sulle scelte programmatiche per gli interventi strutturali che riguardano le isole minori siciliane.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Al fine di consentire l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del nuovo sistema di affidamento degli stessi mediante procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di 24.015 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 23.757 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 accantonamento codice 1013).

Art. 7.

*Piano regionale dei trasporti
e disposizioni per gli uffici della motorizzazione civile*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 500 migliaia di euro.

2. Per l'informatizzazione degli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per la competenza, con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 per 653 migliaia di euro, accantonamento 1013 per 47 migliaia di euro e per la cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

LEGGE 9 agosto 2002, n. 13.

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, devono intendersi riferite agli autoservizi pubblici non di linea previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. I regolamenti di cui al comma 3 possono prevedere, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di sedici posti più autista».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

«art. 3. Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio - 1. Le commissioni di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sono composte da:

a) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, designato dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

c) due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

d) due ufficiali della polizia municipale, designati dall'amministrazione del comune capoluogo di provincia, di cui uno in servizio presso lo stesso comune capoluogo e l'altro in servizio presso uno dei comuni della provincia, individuato secondo un criterio di rotazione;

e) il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, o un suo delegato.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal presidente della stessa.

3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. Al rinnovo delle commissioni nonché, ove necessario, alla sostituzione di componenti delle stesse, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina».

02R0664

Art. 4.

Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 sono aggiunti i seguenti:

«art. 3-bis - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozzette;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

4. L'iscrizione nel ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'art. 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3-ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3-ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero in qualità di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.

7. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono presentare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.

8. La domanda va redatta ai sensi del successivo art. 3-quater, comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo.

«art. 3-ter. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3-bis è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'art. 3-quater.

2. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:

- a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica;
- d) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Sono requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:

a) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

4. I requisiti di cui al comma 3 non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Art. 3-quater. Domanda di iscrizione nel ruolo ed esami di idoneità - 1. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato dell'Unione europea, abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 3-bis, devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.

2. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in calce, l'interessato deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni. La sottoscrizione è disciplinata dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3, sottoscritta dall'interessato e prodotta, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio pubblico non di linea.

4. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, che può essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un colloquio orale concernenti le seguenti materie:

- a) elementi di geografia della Regione Sicilia;
- b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del ruolo;
- c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;
- d) nozioni sulla sicurezza della circolazione, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti;
- e) norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l'autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.

5. Espletato l'esame previsto dal comma 4, la commissione di cui all'art. 3 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ultimati con esito favorevole i controlli di cui al comma 5, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo di cui all'art. 3-bis.

«art. 3-quinquies. Revisione del ruolo - 1. Il ruolo di cui all'art. 3-bis è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione.

2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione.

3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

tura in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

«2. Il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

«1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di € 619,75 ed è pagato in una unica soluzione.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

«3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950».

3. In sede di prima applicazione, per garantire il pagamento del pregresso, relativo agli anni 1998-1999, gli aventi diritto o chi per essi presentano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, come modificato dal comma 2.

Art. 7.

Commissione regionale consultiva

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire con proprio decreto la commissione regionale consultiva di cui all'art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 8.

Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato

1. Le licenze o le autorizzazioni vanno concesse, con bando di concorso, esclusivamente a persone fisiche. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze anche se rilasciate da comuni diversi.

2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo oggetto di valutazione ai fini rispettivamente del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

02R0665

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 2 2 8 *

€ 1,60